



Udine, 13 gennaio 2016

Direzione centrale ambiente ed energia
TRIESTE - Via Giulia 75/1

PEC ambiente@certregione.fvg.it

OSSERVAZIONI sulla richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del “Progetto per gli interventi di riqualificazione fluviale del fiume Isonzo all’altezza dell’abitato di Turriaco, finalizzati al ripristino della morfologia originaria mediante apertura di nuovi canali e il raccordo con la morfologia esistente , finalizzato alla ripresa della necessaria funzionalità idraulica”.

Committente: CAVE GIULIANE s.c.a.r.l.

Progettista: GEO-SAT Progetti s.r.l.

La Legge Regionale 11/2015 e la Delibera di Giunta 676/2013 definiscono gli indirizzi per l’individuazione dei corsi d’acqua, o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che prevedono l’estrazione ed asporto di materiale litoide.

- Pag. 8 dello Studio Preliminare Ambientale si dichiara che le aree di intervento del progetto ricadono per il settore integralmente ricadente nel fiume Isonzo in “tratti di corso d’acqua a ricarica alterata” in cui sono ammesse le tipologie di intervento localizzato e di riqualificazione fluviale (All. 2 e tabella 9 dell’All. 1 della DGR. 676/13), **non è ammesso un intervento estensivo** (vedi anche paragrafo 5.4 della DGR. 676/13). A pag. 33 della Delibera di Giunta 676/13 paragrafo 5.2.1 si definiscono gli indirizzi per gli interventi localizzati. Si determina che **gli interventi localizzati** finalizzati alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, sono quelli che comportano **un’estrazione non superiore a 10.000 mc** per i principali tratti dei corsi d’acqua tra cui **il fiume Isonzo**. Si evidenzia inoltre che gli interventi localizzati su un medesimo corso d’acqua non possono essere cumulativi, nel qual caso rientrano nella riqualificazione fluviale. Il progetto del proponente prevede invece un’asportazione di materiale litoide quantificato in circa 136.969 mc (pag. 34 dello Studio Preliminare Ambientale).
- Pag. 8-9 dello Studio Preliminare Ambientale si richiama il paragrafo 5.2.4. della DGR. 676/13 “Indirizzi per gli interventi di riqualificazione fluviale” in maniera corretta ma parziale tralasciando l’ultima fondamentale parte: “...E’ opportuno evidenziare che **gli interventi soprariportati ad esempio (recupero di zone di espansione e modificai dei repellenti) sono di competenza dell’Amministrazione regionale. Tuttavia il privato che intende presentare un progetto di riqualificazione fluviale può proporre di integrare tali interventi al fine di migliorare il sistema idrodinamico ed ambientale del corso d’acqua, i quali, se ritenuti tecnicamente fattibili**

ed economicamente sostenibili, saranno realizzati dall'Amministrazione regionale.

- In relazione agli interventi di riqualificazione fluviale a pag. 32 della Delibera di Giunta 676/2013 vengono definiti gli indirizzi ed i criteri generali, dove
 - o al punto 2 si mette in evidenza che ***"le necessità di intervento di tipo estensivo o di riqualificazione fluviale devono essere valutate a scala di bacino idrografico, considerando il corso d'acqua nella sua interezza e il rispetto dell'equilibrio del trasporto solido"***.
 - o al punto 3 si determina ***"il divieto di interventi di estrazione inerti di tipo estensivo in corsi d'acqua in evidente deficit di sedimenti"***.
 - o al punto 4 si ribadisce ***"la necessità di privilegiare gli interventi di estrazione di materiale inerte nei corsi d'acqua di montagna, visto e considerato che ormai quelli di pianura sono stati sfruttati da decenni e hanno scarsi contributi di materiale solido da monte per le numerose opere di sbarramento che comportano il blocco del trasporto a valle del materiale litoide"***.
 - o al punto 10 si ricorda ***"la necessità di tenere conto del valore e della sensibilità ecologica dei relativi habitat, così come definiti da Carta Natura"***, ricordiamo che il progetto ricade in zona tutelata ARIA n°19 – Parco dell'Isonzo.

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate si ritiene non a norma il prelievo di materiale litoide nella misura di 136.969 mc prevista dal proponente ed inadeguato, scarso, il volume di 28.400 mc previsti per interventi di ricostruzione spondale. Manca altresì da parte del proponente una qualunque misura di garanzia che possa fungere da copertura economica o di riparazione nel caso in cui l'intervento proposto risultasse inadeguato rispetto agli obiettivi previsti, in un intervallo di tempo quantificabile in dieci anni successivi all'opera.

Sulla base di quanto previsto dal DGR. 676/13 paragrafo 5.2.4 si chiede che sia l'Amministrazione Regionale a redigere un progetto di riqualificazione fluviale nel tratto di fiume Isonzo in questione.

Il Presidente di Legambiente FVG
Sandro Cargnelutti

